



# COMUNE DI ARZACHENA

*Provincia di Sassari*

*Zona omogenea Olbia - Tempio*

---

## ORDINANZA N°39 DEL 10/11/2020

---

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO AI FINI ALIMETARI DELL'ACQUA EROGATA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA (SS).

---

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** della comunicazione trasmessa con nota prot. n. 51090 del 10.11.2020 da parte della Azienda Tutela Salute Sardegna ASSL Olbia nella quale si evidenzia che dagli esiti dei controlli effettuati da Abbanoa S.p.a., Prot. AD/FD/SQI del 09.11.2020, con la quale si comunica che nell'ultimo fine settimana si è verificato un fuori servizio dell'Impianto di potabilizzazione Agnata che ha determinato uno scadimento qualitativo dell'acqua, con non conformità per l'elevata torbidità e la concentrazione di Manganese superiore ai valori di parametro previsti dal D.Lgs. 31/01;

**CONSIDERATO** che le acque di che trattasi devono ritenersi non idonee per uso potabile e per la preparazione di alimenti e bevande in cui rappresentino la componente principale;

**RICHIAMATO** l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

**RITENUTO** indispensabile, alla luce della nota su citata e nelle more della verifica degli interventi adottati di dover emanare adeguate misure a titolo cautelativo, atte a vietare l'uso dell'acqua erogata dalla rete pubblica per i soli fini sopradescritti;

**VISTA** la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

**VISTO** l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

### ORDINA

**DI VIETARE** l'utilizzo dell'acqua erogata su tutto il territorio comunale di Arzachena, in quanto la stessa non è idonea per uso potabile e per la preparazione di alimenti e bevande in cui rappresenti la componente principale.

Il presente divieto è valido fino alla comunicazione, da parte del Gestore, dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua che dovrà essere erogata nel rispetto dei parametri di legge;

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga trasmessa in copia:

- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
- Al Comando di Polizia Locale - Sede;
- Alla Società Abbanoa Spa;
- All'Azienda per la tutela della Salute di Sassari;
- Alla Direzione ASSL di Olbia;
- Al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;

## **INFORMA**

Ai sensi D.lgs. del 2 luglio 2010 n. 104, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

**IL SINDACO**  
**Avv. Roberto Ragnedda**

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*